424/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80413** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis),

rappresentato e difeso dall'avv. Anna Castagna (c.f. CSTNNA70B61H501J),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

udita all'udienza del 17 settembre 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nessuno è comparso per il ricorrente.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 18 giugno 2024 il sig. XX chiedeva di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di attribuzione della pensione che aveva illecitamente ridimensionato l'entità del trattamento pensionistico spettante, decurtandolo con l'errato calcolo dell'importo deducibile mensilmente a titolo di pignoramento, con conseguente condanna dell'Inps a riliquidare la pensione di vecchiaia e a corrispondere i supplementi sui ratei dovuti, oltre accessori come per legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Chiedeva altresì di condannare l'Inps al risarcimento dei danni per la negata liquidazione della pensione con criterio retributivo per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011.

Rappresentava di aver prestato servizio presso l'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 1978 e di essere in quiescenza dal 10 settembre 2023. Con l'atto Inps di conferimento della pensione gli veniva riconosciuto, con il sistema misto, un ammontare annuale lordo pari a euro 24.443,81 e un mensile netto pari a euro 1.371,18. Nello schema analitico del cedolino pensionistico figurava la voce "indebiti su

stipendi senza riduzione imponibile [Voce Corrente]", cui corrispondeva una trattenuta di euro 327,04, riconducibile al pignoramento azionato dall'Agenzia delle Entrate, in ragione di una posizione debitoria asseritamente maturata in costanza di rapporto di lavoro. Chiedeva dunque la riliquidazione del trattamento pensionistico con esecuzione di un nuovo calcolo e rimborso degli importi indebitamente prelevati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente affermava che la trattenuta era operata in violazione dell'art. 545, comma 7, c.p.c. e della l. n. 142/2022. Infatti, era stata calcolata sulla base imponibile lorda anziché netta e senza la previa detrazione dell'importo impignorabile *ex lege* pari al doppio della pensione sociale. Richiamava al riguardo giurisprudenza costituzionale (sent. n. 506/2002, n. 55/1991 e n. 85/2015). Affermava di subire un evidente danno, stante l'illegittimità della trattenuta operata, evidenziando il proprio stato di invalidità. In data 8 febbraio 2024 l'interessato aveva impugnato al Comitato Provinciale Inps tale atto di liquidazione, chiedendone il ricalcolo.

2. Con memoria del 18 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l'Inps.

In via pregiudiziale eccepiva il difetto di

giurisdizione del giudice contabile in relazione alla contestazione relativa all'ammontare della detrazione effettuata dall'Inps. Trattandosi di controversia non funzionale al riconoscimento del diritto o della misura della pensione, ma avente ad oggetto la destinazione di parte del trattamento a soddisfare un debito, la giurisdizione spettava al giudice dell'esecuzione. Richiamava al riguardo giurisprudenza contabile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda in quanto infondata o inammissibile. La ritenuta sulla pensione era stata legittimamente effettuata in esecuzione del provvedimento di fermo amministrativo notificato in data 6 settembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate, che aveva comunicato di essere creditrice nei confronti del sig. XX di euro 121.865,06 per retribuzioni non dovute, come da avviso di mora notificato. L'Inps aveva quindi provveduto all'accantonamento di un quinto degli arretrati di pensione pagati sulla rata di gennaio 2024 e alla ritenuta di euro 327,04 a decorrere da tale mensilità. Richiamata la disciplina e la finalità dell'istituto del fermo amministrativo, l'Inps affermava che, data la natura cautelare e intrinsecamente provvisoria del fermo amministrativo, non troverebbe applicazione il limite di

impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., applicabile solo alle procedure esecutive. Affermava altresì che la ritenuta non era stata calcolata sulla pensione al lordo.

In subordine, chiedeva di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

Da ultimo, con riferimento alla domanda di liquidazione della pensione con criterio retributivo, contenuta nelle conclusioni del ricorso, l'Istituto evidenziava il probabile errore di trascrizione, visto che la domanda in questione era stata proposta in altro ricorso (n. r.g. 80389) pendente dinanzi a questa Sezione in altra composizione monocratica. Affermava comunque l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. All'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, considerato che la trattazione del citato giudizio r.g. n. 80389/2024 era fissata al 26 marzo 2025, su richiesta del ricorrente sulla quale l'Inps non formulava opposizione, la trattazione del presente giudizio veniva rinviata alla data del 17 settembre 2025.

4. Con memoria del 3 settembre 2025 l'Inps depositava la sentenza di questa Sezione n. 185/2025, resa nel

citato giudizio r.g. n. 80389 e depositata in data 1° aprile 2025, con la quale era stato respinto il ricorso. Insisteva nelle conclusioni già formulate circa il difetto di giurisdizione e l'infondatezza della domanda.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. All'udienza del 17 settembre 2025, come da verbale, l'avv. Incletolli ha ribadito e ulteriormente argomentato le conclusioni formulate.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto, in primo luogo, la richiesta di accertamento della legittimità del provvedimento di attribuzione della pensione al ricorrente, con il quale è stato ridimensionata l'entità del trattamento spettante, decurtandola mensilmente di una somma in esecuzione di un provvedimento di fermo amministrativo di cui all'art. 69, comma 6, r.d. n. 2440/1923, adottato dall'Agenzia delle entrate per crediti derivanti dal rapporto di lavoro.

Ha altresì ad oggetto l'ulteriore domanda, indicata nelle conclusioni del ricorso, sulla negata liquidazione della pensione con criterio retributivo

per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011.

2. Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice pensionistico in favore del giudice dell'esecuzione, sollevata dall'Inps in merito alla domanda di accertamento della legittimità della misura della ritenuta operata dall'Inps sul trattamento pensionistico del ricorrente, in esecuzione di un provvedimento di fermo amministrativo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

La definizione della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, essendo in essa comprese tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale. Tale giurisdizione ha dunque ad oggetto le questioni relative al sorgere, al modificarsi o all'estinguersi del diritto a pensione, ivi inclusi la definizione del suo ammontare o il recupero di ratei erogati, allo scopo di accertare la conformità del trattamento pensionistico alle pertinenti previsioni normative (cfr. *ex multis*, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 12722/2005).

Nella fattispecie in esame, il *petitum* sostanziale non è costituito da questioni relative al rapporto pensionistico in sé considerato, ma riguarda la legittimità delle modalità con le quali l'Inps ha dato seguito a un provvedimento di fermo amministrativo adottato ai sensi dell'art. 69, r.d. n. 2440/1923 dall'Agenzia delle Entrate per crediti relativi al rapporto di lavoro. Dunque, pur trattandosi di trattenuta applicata sul trattamento pensionistico del ricorrente, la questione oggetto di esame esula dall'ambito di cognizione del giudizio pensionistico, essendo estranea alla definizione del rapporto di quiescenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al fine di individuare il giudice munito della giurisdizione, occorre considerare che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il fermo amministrativo di cui all'art. 69, r.d. n. 2440/1923 ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale di esso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo

creditore. In considerazione dello stretto collegamento fra la misura del fermo e il diritto per la cui provvisoria tutela esso è concesso, la cognizione delle controversie ad esso relative deve ritenersi attribuita al giudice cui spetta la cognizione sulle controversie relative al diritto con esso cautelato (cfr., *ex multis*, Corte di Cassazione, SS.UU. civ., sent. n. 555/1999). Dunque, essendo la giurisdizione determinata in funzione del diritto tutelato dal fermo amministrativo oggetto di contestazione, ne deriva che ogni questione relativa ad esso deve essere decisa dal giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. I di appello, sent. n. 350/2015; Sez. giur. Lazio, sent. n. 71/2016; Sez. giur. Puglia, sent. n. 393/2019).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Alla stregua del principio così affermato, il giudice dell'esecuzione è individuato avendo riguardo al credito che il fermo amministrativo mira a tutelare. Nella fattispecie il fermo amministrativo è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate, nella qualità di *ex* datore di lavoro del ricorrente, in relazione ad un credito derivante dal rapporto di lavoro. Trattandosi di un credito assoggettato alla giurisdizione del Giudice ordinario, quest'ultimo deve ritenersi munito della giurisdizione anche con

riferimento alla presente controversia.

Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario (art. 17 c.g.c.).

3. Con riferimento all'ulteriore domanda, relativa alla negata liquidazione della pensione con criterio retributivo per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011, deve essere dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.g.c. in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 152, comma 1, lett. d c.g.c. Tale domanda è infatti contenuta esclusivamente nelle conclusioni del ricorso, senza alcuna indicazione della "esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda".

Peraltro, come evidenziato dall'Inps nella memoria depositata in vista della presente udienza, va rilevato che sul citato ricorso presentato dal ricorrente e acquisito al numero r.g. 80389 è intervenuta la sentenza di rigetto di questa Sezione n. 185/2025, depositata in data 1° aprile 2025.

4. In considerazione della definizione del giudizio sulla base di questioni pregiudiziali e preliminari, può disporsi l'integrale compensazione delle spese,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione,

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario in merito alla domanda di accertamento della legittimità della ritenuta operata dall'Inps sul trattamento pensionistico del ricorrente, in esecuzione del provvedimento di fermo amministrativo;
- dichiara inammissibile il ricorso per il resto.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.09.2025 12:35:08
GMT+02:00